

Avv. Alberto Borella
Avv. Guido Sartorato
Avv. Michele Pantaleoni
Avv. Stefania Piovesan
Avv. Marina Perona
Avv. Diego Pantaleoni
Avv. Piero Borella
Avv. Samantha Girardi
Avv. Francesca Francescutti
Avv. Giovanna Tonello
Avv. Beatrice Sartorato

31100 TREVISO ...
Viale Cairoli, 15 (Porta Santi Quaranta)
Tel. 0422 432700 (r.a.) - Fax 0422 433020

E-mail: studiolegale@avvassborella.it

P.IVA01959770262

Spett.le
**CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA**
Area tutela Ambientale
Centro servizi I
Via Forte Marghera n.191
30173 MESTRE (VE)

Protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Oggetto: Pratica n. 04563680273-26032035-1638

Richiesta di modifica sostanziale allevamento intensivo di galline ovaiole, in Musile di Piave Via Verona 18. Controdeduzioni.

L'avv. Guido Sartorato del foro di Treviso su incarico della Società Agricola San Marco srls con sede in San Donà di Piave Via Jesolo 46/14 dimette le seguenti

Controdeduzioni

Si deve premettere che con istanza di data 27.03.2025 la Società Agricola San Marco srls ha richiesto il rilascio del PAUR, ai sensi dell'art. 27 bis del D.LGS 152/2006, per la modifica sostanziale dell'AIA 1277/2022 del proprio allevamento di galline ovaiole del quale intende aumentare la capacità complessiva passando dalla attuale (66.280 galline) a quella di 98.880 capi.

Si prevede di utilizzare per l'allevamento dei capi due capannoni già esistenti nell'azienda, utilizzati fino al 2019 per il ricovero delle galline ovaiole ed attualmente destinati ad attività connesse all'allevamento.

In sede di esame dell'istanza sono state acquisite le osservazioni di due privati che risiedono nelle vicinanze dell'allevamento e che si oppongono al rilascio dell'autorizzazione

perché sostengono che la richiesta di modifica dell'AIA della Società Agricola San Marco dovrebbe essere equiparata ad una richiesta di nuovo allevamento ed assoggettata, quindi, alle distanze stabilite dall'allegato A alla DGR 15.05.2012, n. 856, poiché i capannoni ove verrebbero allevati i capi aggiuntivi non sono stati utilizzati per il ricovero di animali negli ultimi cinque anni.

A sostegno della tesi gli autori delle osservazioni invocano l'art. 35, comma 29 delle NTO del PI di Musile di Piave a mente del quale la riattivazione degli allevamenti che abbiano cessato la propria attività da oltre cinque anni va assoggettata alle distanze previste per i nuovi allevamenti.

La Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso le osservazioni alla Società Agricola San Marco, odierna esponente, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni sul punto. Con il presente scritto si intendono indicare le ragioni per le quali l'istanza di modifica sostanziale in esame non configura né un nuovo allevamento, né un ampliamento dell'esistente sicché l'art. 35, comma 29 delle NTA non costituisce un ostacolo al rilascio dell'autorizzazione.

Preliminarmente si deve ricordare che le distanze stabilite dall'allegato A alla DGR n. 856 del 15.05.2012 (pubblicata nel BUR n. 40 del 25.05.2012) si applicano agli allevamenti realizzati dopo l'entrata in vigore della delibera, per contro gli allevamenti intensivi esistenti alla data del 25.05.2012 *“a condizione che risultino in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria ed urbanistica – e se dovuta, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) – nonché inseriti nell'anagrafica dei Servizi veterinari, **possono continuare ad esercitare l'attività zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate nel presente documento**”*.

Nel caso in esame si discute di un allevamento intensivo che: (i) esiste dal 1991 - quando era gestito dalle Aziende Agricole al Bosco di Zoggia Leri & C snc – (ii) è regolare sotto il profilo urbanistico ed edilizio, (iii) è stato classificato come industria insalubre di prima classe dal 12.12.2005, (iv) ha ottenuto la prima autorizzazione integrata ambientale in data 28.01.2011, AIA che è stata successivamente volturata - con determinazione della Città Metropolitana n. 213/2020 - in capo alla Società Agricola San Marco, subentrata nella gestione dell'allevamento.

L'allevamento di cui si discute, che è costituito dalle tre strutture tuttora esistenti, era dunque pacificamente esistente e attivo da epoca anteriore alla pubblicazione della DGR 856/2012 e beneficia, pertanto, della previsione appena richiamata che esonera le attività

zootecniche preesistenti alla DGR del 2012 dall'obbligo di rispettare le distanze che la stessa DGR ha introdotto.

Peraltro la presenza di un allevamento intensivo, anche se anteriore alla DGR, fa sorgere, come è noto, alcuni vincoli sul territorio comunale generando delle fasce rispetto al cui interno non sono consentite edificazioni o destinazioni residenziali, eccezion fatta per le eventuali abitazioni a servizio dell'allevamento.

Proprio perché gli allevamenti intensivi vincolano anche il comune nella gestione del territorio il Comune di Musile di Piave ha introdotto nel proprio piano degli interventi (PI) una disposizione per disciplinare il caso specifico degli allevamenti dismessi.

Si tratta dell'art.35, comma 29, delle NTO, di cui conviene riportare il testo: ***“La cessata attività di un allevamento zootecnico intensivo oltre cinque anni a far data dall'attestazione di cancellazione dall'anagrafe sanitaria del Servizio Veterinario competente per zona o comunque dall'interruzione dell'attività, comporta la decadenza di tutti i vincoli urbanistici da essa prodotti ed in particolare di quelli relativi alle distanze. La eventuale riattivazione dell'attività dovrà pertanto sottostare alla normativa in vigore alla stregua di una nuova attività”.***

La disposizione richiamata, in deroga a quanto previsto dalla DGR 856/2012 prevede che quando una attività zootecnica sia cessata da più di cinque anni – termine che vien fatto decorrere o dalla cancellazione dell'allevamento dall'anagrafe sanitaria ovvero dalla interruzione della sua **attività** – perda il diritto di *prevenzione* che deriva dalla preesistenza dell'attività rispetto alla DGR 856/2012 e per essere riattivata debba soggiacere alle norme sulle distanze introdotte dalla DGR 856/2012.

L'ipotesi disciplinata dall'art. 35 riguarda, come risulta dal dato letterale, solo i casi in cui vi è la totale cessazione dell'attività dell'allevamento, non a caso gli indici della cessazione sono rappresentati o dalla cancellazione dell'allevamento dall'anagrafe sanitaria, cancellazione che può avvenire solo quando non vi è più alcuna attività in essere e dunque l'allevamento non è più esistente, o dalla interruzione completa dell'attività.

Al di fuori di queste ipotesi l'art. 35, comma 29, non detta alcuna previsione e pertanto in ogni altro caso di modifica delle modalità di gestione di un allevamento preesistente continua ad applicarsi la disciplina della DGR che dispone che gli allevamenti preesistenti alla delibera stessa possano continuare la loro attività anche se posti a distanza inferiore a quella stabilita dalla DGR 856/2012.

Poiché l'art. 35 delle NTO si occupa, come detto, solo dell'ipotesi di totale dismissione dell'attività dell'allevamento non può avere nessuna incidenza nel caso che riguarda la Società Agricola San Marco, in quanto nel caso in esame, come risulta dalla documentazione prodotta con l'istanza, nel sito di Via Verona 18 a Musile di Piave è sempre esistito un unico allevamento di galline ovaiole identificato dal codice stalla 025VE053, allevamento che è rimasto ininterrottamente attivo dal 1991 alla data odierna, anche se negli ultimi anni per motivi contingenti l'azienda ha utilizzato per il ricovero degli animali solo una parte delle strutture aziendali.

Ne consegue l'art. 35, comma 29, delle NTO non può essere invocato per ostacolare il rilascio della modifica all'AIA e la circostanza che le abitazioni degli autori delle osservazioni si trovino vicine alle strutture aziendali costituenti l'allevamento non impedisce di rilasciare il provvedimento richiesto, in quanto l'allevamento della Società San Marco è preesistente alla DGR 856/2012 e non è tenuto a rispettare le distanze introdotte dalla stessa.

Si deve inoltre rilevare – in risposta alle deduzioni del Comune di Musile - che quanto richiesto con l'istanza in esame non rientra nella nozione di **ampliamento dell'allevamento** dal momento che non è previsto nessun intervento di nuova edificazione visto che i capi aggiuntivi oggetto di richiesta verranno allevati nei due capannoni già esistenti e recentemente bonificati dall'amianto, che sono inclusi tra le strutture aziendali, laddove, perché si possa configurare un ampliamento ai sensi dell'art. 35, comma 19, della NTO del PI è necessario che sia prevista l'edificazione di **nuove strutture edili** oppure un ampliamento di volume dell'edificio esistente che richieda un nuovo titolo edilizio.

Un tanto risulta sia dall'art. 35, primo comma, delle NTO del PI, che definisce testualmente l'ampliamento nei termini di: "**ampliamento delle strutture agricole produttive esistenti**", avendo quindi riguardo all'aspetto edilizio che è poi quello di competenza del Comune, sia dal comma 19 del medesimo articolo che riferendosi all'ampliamento delle strutture con aumento dei capi allevati precisa che del progetto di ampliamento deve essere valutato anche "*l'inserimento paesaggistico*", valutazione che per poter essere eseguita richiede necessariamente una modifica dell'edificio in grado di impattare sul paesaggio agrario.

Ne consegue che la richiesta avanzata dalla Società Agricola San Marco di aumentare il numero dei capi senza necessità di costruire nuovi volumi edilizi non rientra nell'ambito

dell'ampliamento e non è quindi soggetta al rispetto delle norme che regolano l'ampliamento delle strutture edilizie.

In conclusione, per le ragioni che si sono espone, si ritiene che la modifica sostanziale richiesta non sia soggetta alle distanze di cui all'allegato A della DGR 856/2012.

Treviso-Musile di Piave, 6 ottobre 2025.

Avv. Guido Sartorato